

Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Ricorso avverso ricsuzione deposito contrassegno alle elezioni politiche
Materia preparatoria elettorale [Costituzione Art.66 e norme, disposizioni e sentenze relative]

L'associazione politica NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, costituitasi il 5/1/02, depositata come partito alla Prefettura di Milano, Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche il 17/1/02, con sede in via C.Ferrari 2, 20022 Castano Primo MI, in persona del legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Pierluigi Pagliughi, nato a Castano Primo il 14/7/61, PGLPLG61L14C052D, (cell.Pagliughi: 3334195885), con domicilio per l'attività elettorale 2018 in Roma presso il delegato Mario Saporito via Galvano della Volpe 39, zona Tor Vergata, anche autorizzato a presenziare (cell. Saporito: 38883644184, cell.Verri - solo emergenze - 3406260626), (email: elydorferrari@gmail.com),

ricorre

contro la richiesta del Ministero dell'Interno 15600/EP/35 emessa il 22/1/18, notificata a mano in Roma il 23/1/18 ore 16,10, per modifica del proprio contrassegno depositato il 19/1/18, contro la ricsuzione del Ministero dell'Interno 8603 del 29/1/18, notificata con la posta ordinaria in Castano Primo il 5/2/18 ore 12,30, del contrassegno modificato depositato il 25/1/18 ore 10,57, e contro le Decisioni dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione 5/5bis/5ter relative alla presentazione n° 35. Indica che sono stati esperiti ricorsi avanti la giustizia amministrativa, TAR Lazio 1470/18 e Consiglio di Stato 1169/18, ma che questi sono stati rigettati per difetto di giurisdizione, rispettivamente con Sentenze 1645/2018 del 12/2/18 e 999/2018 del 16/2/18, quest'ultima notificata nel dispositivo via email nel pomeriggio del 16/2/18.

Premesso:

- Che il 19/1/18 per le elezioni politiche del 4/3/2018 la NSAB-MLNS ha depositato il proprio contrassegno al Ministero dell'Interno con la presentazione n° 35. La parte formale della presentazione è risultata regolare.
- Che il giorno 23/1/18 alle ore 16,10 veniva notificata alla NSAB, tramite il delegato in Roma, la richiesta di cambio del contrassegno e di denominazione 15600EP/35 del 22/1/18, identificando gli acronimi e le denominazioni del contrassegno richiamanti ideologie autoritarie, vietate dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione, dalla Legge di attuazione della XII Disposizione n°645/52 [Scelba] e successive integrazioni.
- Che, nonostante non si fosse assolutamente d'accordo con la tesi del Ministero dell'Interno, esclusivamente per consentire la presentazione NSAB alle elezioni 2018, si è trasmessa la busta con descrizione del contenuto 05353850757-7 contenente tre contrassegni modificati per misura cm 3 e cm 10, con firma autenticata del 23/1/18, il cambio della denominazione, da acronimo a sigla, Movimento Nazionalista dei Lavoratori [già precedentemente utilizzato dalla NSAB nelle elezioni di Magnago 2002] e la nota pure autenticata del 24/1/18 che specificava la motivazione del contrassegno modificato, obiettando che quello originale della NSAB violasse la legge in quanto già utilizzato quasi 50 volte. Si è pure ribadito che nel caso di opposizione, la regola che impedisca automaticamente di ripresentare la modifica dello stesso contrassegno al rigetto del ricorso, è incostituzionale, come non è previsto dalla Legge Elettorale e dalla Legge Scelba che il Ministero dell'Interno faccia cognizioni o ragionamenti politici indiretti sulle presentazioni dei contrassegni. Il contrassegno modificato è giunto al Ministero dell'Interno - Dir.Elettorale il 25/1/18 alle ore 10,57, esattamente 5 ore e 13 minuti prima della scadenza del termine, con busta chiusa con descritto in esterno il contenuto e la clausola a caratteri cubitali "Urgentissimo". Sulla ricevuta del piego e sull'esterno della busta, che sono state accettate dal Ministero dell'Interno con timbro datario recante "25 gen 2018", era descritto il contenuto "Presentazione n°35 Mod. Contrassegno + Dizione". L'orario e la data di consegna sono risultati certi, e non si è contestato il deposito di una busta vuota o con contenuto diverso

dalla descrizione sulla stessa, pienamente conforme a quella riportata sulla ricevuta. Del deposito contrassegno e della denominazione modificati è stato dato contestuale avviso con raccomandata 153323310815 all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, allegando, alla copia del nuovo contrassegno, la nota trasmessa al Ministero.

- Che il Ministero dell'Interno non ha notificato nulla al domicilio di Roma come prevede la regola elettorale e come precedentemente effettuato.
- Notando in internet la sera del 29/1/18 l'affissione del contrassegno NSAB nella bacheca dei non ammessi, si è sollecitato con email la notifica della ricusazione: nulla ricevendo il giorno successivo si è depositato il ricorso per l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, inviandolo il 30/1/18 sia al Ministero, sia alla Cassazione [il piego con gli allegati diretto al Ministero è stato ricevuto il 31/1/18, entro le 48 ore dal sollecito, e depositato all'Ufficio Elettorale il 2/2/18]. L'opposizione, redatta senza conoscere i motivi della ricusazione dovuti alla mancata notifica in Roma, era impostata sui motivi ideologici, e su quelli inerenti al deposito del 2° contrassegno, gli unici che potevano essere materia di ricusazione.
- Che l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, assegnando all'opposizione NSAB il protocollo 5, ha rigettato il ricorso lo stesso giorno, motivando la decisione unicamente al ritardo nel deposito del contrassegno modificato, che era avvenuto, come dichiarato dal Ministero, il giorno 29/1/18, e quindi in ritardo sulle 48 ore. Nulla veniva contestato in merito al richiamo ideologico della sigla NSAB, originale e modificata, e nulla veniva contestato in merito al deposito del 2° contrassegno effettuato con invio postale.
- La NSAB, con immediata email all'Ufficio Elettorale, ribadiva che il deposito era invece avvenuto il giorno 25/1/18 alle ore 10,57, come risultava dai riscontri di consegna allegati. L'ufficio Elettorale, con decisione 5 bis del 3/2/18 rigettava ulteriormente la successiva richiesta di valutazione, asserendo che non vi era prova della consegna, poichè non era individuabile il contenuto della busta ricevuta il 25/1/18.
- La NSAB, con ulteriore email del 3/2/18 e del 4/2/18, ribadiva invece che, oltre alla prova logica, dato che il Ministero dava per ricevuti i contrassegni modificati e non si erano effettuati altri depositi a Roma il 29/1/18, esisteva la prova documentale mai eccepita trasmettendone la foto, ossia la ricevuta sottoscritta dal Ministero del 25/1/18 ove era indicato il contenuto della busta. Come ulteriore prova è risultato che tra i documenti agli atti del ricorso vi era la busta color marroncino ricevuta il 25/1/18 con descritto il contenuto.
- Il giorno 5/1/18 alle ore 12,30 la NSAB riceveva al domicilio in Castano Primo la notifica della ricusazione prot. 0008603 del 29/1/18 per il 2° contrassegno, trasmesso dal Ministero dell'Interno il 30/1/18 con posta ordinaria, ma con indicato sulla busta un CAP errato e un indirizzo descritto in modo tale da non poter essere lavorato dai lettori automatici delle poste, e quindi causa di potenziale ritardo nella consegna. Sulla lettera era ribadito, oltre alla considerazione di irregolarità dell'invio postale, il fatto che il contrassegno modificato fosse pervenuto "all'ufficio" il 29/1/18. Si è totalmente omessa la notizia che il deposito era invece avvenuto al "Ministero" il 25/1/18, con un'evidente falsa prospettazione della realtà.
- Lo stesso giorno, avendo finalmente ricevuta la notifica della ricusazione, la NSAB, con un'integrazione, allegando anche le copie delle email del 3/2/18 e del 4/2/18 sottoscritte in originale, chiedeva all'Ufficio Elettorale ulteriore valutazione della presentazione n°35, trasmettendo l'atto con posta urgente sia all'Ufficio che al Ministero, ed anticipandolo per fax alle ore 18,08 del 5/2/18. E' stato anche indicato come **LE ISTRUZIONI ELETTORALI**, e la richiesta di cambio del contrassegno notificata il 23/1/18, **NON PREVEDEVANO NEL CAPITOLO SPECIFICO L'OBLIGO DELLA CONSEGNA PERSONALE DEL CONTRASSEGNO MODIFICATO.**
- L'Ufficio Elettorale, con email del 6/2/18 ore 18,15, rigettava ulteriormente il ricorso motivando la Decisione 5 ter al mancato rispetto delle modalità di deposito da effettuarsi personalmente anche per la sostituzione del contrassegno modificato, e l'invalidità conseguente del deposito postale: tale motivazione non era stata oggetto di obiezione nelle Decisioni 5 e 5 bis dell'Ufficio Elettorale Centrale, ma è emersa solo alla provata consegna

- della modifica del contrassegno e della sua denominazione nei termini delle 48 ore.
- Che il giorno successivo alla notifica della Decisione 5ter dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, in virtù della comunicazione telefonica della stessa Segreteria [5/2/18 ore 9,30 dott.Esposito] e di precedenti sentenze del Consiglio di Stato [1744/08] che stabilivano l'impugnazione anche del preparatorio elettorale delle elezioni politiche avanti la giustizia amministrativa, la NSAB esperiva ricorso al TAR del Lazio, notificandolo alle Controparti e depositandolo il 7/2/18, e completando il deposito dei documenti e dell'integrazione nei due giorni successivi. Il TAR del Lazio fissava l'udienza di merito il giorno 12/2/18 in cui rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione, notificando la sentenza 1645/18 al ricorrente con email la sera stessa.
 - Che, notando pareri discordanti tra le indicazioni costituzionali e le Alte Corti, la NSAB ha ritenuto che occorreva approfondire la questione appellandosi al Consiglio di Stato, con ricorso 1169/2018 del 13/2/18, in cui è stato anche chiesto, in caso di rigetto, che vengano salvati i diritti di opposizione avanti la Giunta alle Elezioni di Camera e Senato. L'appello è stato rigettato il 16/2/18 con sentenza 999/2018, con dispositivo trasmesso in giornata.

Si riporta integralmente la narrativa del ricorso e delle integrazioni al TAR Lazio e Consiglio di Stato, assunte come integrazioni sostanziali del processo avanti la Giunta alle Elezioni.

Ricorso TAR Lazio e Consiglio di Stato con rito elettorale preparatorio [Artt.126/131 cpa]

L'epigrafe e la parte sostanziale della premessa sono formalmente identiche al ricorso alla Giunta.

Capitolo osservazioni

- 1) Il ricorso, la sua integrazione e le comunicazioni date all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale ed al Ministero dell'Interno, sono da considerarsi integrazioni sostanziali del presente ricorso, allegate, ma non riportate sull'atto unicamente per questioni di spazio. Il deposito del ricorso al TAR può effettuarsi anche con la posta come già eseguito dalla NSAB anche al TAR Piemonte ed al Consiglio di Stato nel 2017. Vale ai fini della regolarità il timbro di partenza, essendo il tempo di trasmissione postale considerato neutro. Nel ricorso elettorale valgono anche le notifiche alle Controparti ed i depositi con il fax.
- 2) Nella procedura elettorale, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, sono incaricati, con criterio neutrale, di verificare la regolarità delle presentazioni, particolarmente per evitare che l'elettore voti qualche contrassegno, lista o candidato inesistente o che possa confondersi con altri soggetti. Per evitare altresì che si faccia leva sulla fede e sui sentimenti sportivi dei cittadini è stato indicato nella legge elettorale il divieto di utilizzo di simbologia religiosa e di società sportive, salvo il consenso di queste ultime. Nulla dice la legge del divieto di utilizzo di simbologie fasciste o di regimi autoritari [ad esempio nazisti, nazionalsocialisti e simili - chissà come mai non vengono citati quelli comunisti o imperialisti]. La XII Disposizione Transitoria della Costituzione, in deroga all'articolo 48 del complesso principale, vieta la riorganizzazione dei soli partiti fascisti sotto qualsiasi forma. La Legge Scelba cita come unico incaricato della cognizione il Tribunale e non il Ministero dell'Interno. Pertanto, se nelle istruzioni elettorali poteva essere indicato come criterio di analisi anche la valutazione di contrassegni fascisti, il Ministero poteva agire avviando al Tribunale la cognizione, nella sola ipotesi di evidente richiamo all'ideologia fascista nelle forme precedenti all'emanazione della Costituzione. Tutte le analisi politiche, dirette ed indirette, non spettano agli organi tributati per legge alla valutazione delle sole questioni formali, strettamente stabilite dalla Legge Elettorale, perchè evidentemente, con proprio criterio interno, costoro vanno a sostituirsi agli elettori nel dividere le presentazioni in buone o cattive, da ruscare o da stampare sulla scheda. Le istruzioni sull'analisi politica delle presentazioni e la loro modalità di attuazione, come già ribadito dalla NSAB nel processo elettorale 4245 avanti il Consiglio di Stato del 2017, sono un ostacolo alle libere elezioni, che deve essere rimosso con la loro totale cancellazione.
- 3) L'unica questione che motiva la ruscuzione della NSAB è il riconoscimento del deposito postale del contrassegno modificato. Come già ribadito, tutto quanto non è espressamente

vietato è permesso, e pertanto, non essendo indicato espressamente nel capitolo dei depositi delle modifiche del contrassegno l'obbligo del deposito personale, come invece è chiaramente esposto con precisione negli altri capitoli, esso può effettuarsi anche con la posta, purchè questi sia effettuato nel termine delle 48 ore alla destinazione Ministero dell'Interno a Roma. Così ha effettuato **la NSAB**, che avendo raggiunto lo scopo **ha fatto un deposito del contrassegno modificato regolare**.

- 4) L'estensione di concetti che servano a bocciare un deposito di un contrassegno vanno nella direzione contraria allo svolgimento di libere elezioni ed al principio espresso dall'Articolo 49 della Costituzione. Casomai, per dare più libertà di scelta all'elettore, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale debbono, nel dubbio, promuovere il deposito del contrassegno, particolarmente se questi ha già passato l'esame di oltre 25 Commissioni Elettorali in 50 presentazioni, dal 2002 ad oggi.

Articolo specifico del procedimento elettorale avanti la giustizia amministrativa: 129 cpa

Integrazione NSAB sul ricorso preparatorio elettorale al TAR Lazio e al Consiglio di Stato

Il ricorrente, facendo un sunto del ricorso introduttivo e degli allegati prodotti, afferma:

- Il TAR Lazio è legittimato a giudicare le procedure preparatorie elettorali dalla Sentenza del Consiglio di Stato 1744/08 e dalla conclusione della Giunta Elettorale del Parlamento che ritiene di giudicare nelle elezioni politiche solo le questioni inerenti allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi, lasciando alla giustizia amministrativa [come è logico] la competenza sulle questioni preparatorie elettorali in grado successivo all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale. Il ricorso elettorale può essere presentato in proprio con notifiche e depositi con fax: quindi il ricorso 1470/2018 è regolare nella forma e nel rito. L'Articolo 129 cpa al comma 2 prevede materie diverse dal comma 1, come la presente: in ogni caso sono stati citati in ricorso tutti gli Articoli del rito elettorale, dal 126 al 130 cpa.
- La presentazione NSAB-MLNS n°35 non può che considerarsi regolare, in quanto è stata consegnata personalmente nella prima fase precisa documentazione prevista dalla Legge Elettorale 2017, dalle norme di attuazione DPR 361/57, e dalle istruzioni ministeriali 2018.
- Il Ministero dell'Interno [abbreviato in seguito Ministero] con richiesta 15600/EP/35, notificata il 23/1/18 ore 16,10 ha intimato la sostituzione del logo in quanto richiamante nella denominazione e nell'acronimo governi autoritari, vietati ai sensi della XII Disposizione Transitoria della Costituzione I e dalla Legge 645/52 di attuazione [Scelba], con un'analisi non prevista nè dalla Legge Elettorale, nè dal DPR 361/57, nè dalla Legge Scelba, in quanto tale cognizione spetta sempre ai Tribunali, che hanno già dato il loro responso nei confronti della NSAB-MLNS archiviando, dopo una lunga analisi durata complessivamente 13 anni, i procedimenti a carico degli attivisti del partito NSAB-MLNS mossi da interpellanze parlamentari, presentanti identici contrassegni alle elezioni locali in Magnago 2002 e Inarzo/Duno 2006. Pertanto la sostituzione 15600/EP/35 chiesta dal Ministero era eccedente le regole elettorali, e quindi illegittima, oltre che totalmente immotivata nel caso specifico del ricorrente.
- Non può una norma o un'istruzione elettorale applicarsi retroattivamente, togliendo il nome ad un partito già depositato il 17/1/2002 alla Prefettura di Milano [che dipende direttamente dal Ministero dell'Interno e dal Governo], senza che alcuna obiezione sia stata mossa al deposito della fondazione, effettuato con atti conformi a quelli presentati alle elezioni 2018.
- La modifica del contrassegno non deve essere necessariamente depositata personalmente poichè la legge non lo prevede, in quanto non si tratta di nuova presentazione come hanno sostenuto il Ministero e l'Ufficio Elettorale Centrale, ma di semplice sostituzione ai sensi degli articoli 14/15/16 del DPR 361/57, da effettuarsi nella medesima presentazione 35, con presentatore già identificato. Pertanto, **una modifica trasmessa con il servizio postale raccomandato [istituzione autorizzata alla consegna di atti ufficiali], con descritto sulla busta e sulla ricevuta di ritorno il contenuto, con tutti i documenti sottoscritti ed autenticati foglio per foglio, nel tempo previsto delle 48 ore alla destinazione è regolare**. Il soggetto

che deve ricevere la sostituzione è il Ministero dell'Interno, e non l'Ufficio interno della Direzione Elettorale: **nell'istante in cui il responsabile dell'accettazione del Ministero dell'Interno ha ricevuto la modifica del contrassegno essa deve ritenersi perfettamente effettuata.** Nel caso specifico dalle ore 16,10 del 23/1/18 alle ore 10,57 del 25/1/18 sono trascorse meno di 48 ore. Da osservare che sulla busta indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione Elettorale era indicato a caratteri cubitali "URGENTISSIMO", e quindi si ritiene poco credibile e non documentato il fatto che un responsabile dell'accettazione in piena attività pre-elettorale consegnò un piego dopo 4 giorni all'Ufficio della Direzione Elettorale interno al palazzo, sito a pochi metri di distanza. Piego che in 24 ore ha attraversato l'Italia. Fa specie che la ricusazione definitiva del Ministero 008603 è stata spedita con posta ordinaria [con CAP e luogo di destinazione errato e mal impostato, sicuramente generante confusione] il 30/1/18, data che potenzialmente poteva rendere tardivo un ricorso NSAB. Se così fosse, occorrerebbe indagare sull'efficienza del Ministero, se non fosse vero, occorrerebbe invece indagare sulla correttezza di questi organi preposti al controllo altrui!

Osservazioni nell'appello al Consiglio di Stato

La Giunta alle Elezioni di Camera e Senato, indicata dall'Art.66 della Costituzione come giudice naturale per le impugnazioni delle decisioni del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, ha diverse volte precisato che, fintanto non intervengano questioni includenti le candidature, essa non appare competente per la fase prettamente preparatoria. Il Consiglio di Stato, presumibilmente in concerto con le decisioni della Giunta, con sentenze come la 1744/2008, ha stabilito che, per la fase preparatoria inerente al deposito del contrassegno, è competente la giustizia amministrativa. Si registra come precedente in queste elezioni politiche che, per la carente presentazione nella fase preparatoria dei documenti di apparentamento tra le liste lombarde di Forza Italia, il TAR della Lombardia si è dichiarato competente a valutare la questione. Negli anni passati sulla competenza è intervenuta la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, con pareri a volte discordanti, ma fintanto che non vi sia il preciso intervento del legislatore, che nella legge elettorale del 2017 non c'è stato, il ricorso avanti il Consiglio di Stato, prioritariamente per la questione cautelare, è totalmente legittimo. Contestualmente saranno salvati tutti i diritti del ricorrente.

Integrazione della narrativa nell'appello al Consiglio di Stato del 15/2/18

Si è notato nella sentenza del TAR Lazio un addebito delle spese processuali che nel rito elettorale non può essere chiesto in quanto si è esperito un ricorso avanti il TAR anche su indicazione della Segreteria dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale e in virtù della Sentenza 1744/2008 del Consiglio di Stato che riteneva il giudice amministrativo competente per le questioni pre-elettorali non riguardanti i candidati ma solo le operazioni precedenti come il deposito del contrassegno.

Si precisa che, in risposta a quanto affermato nella sentenza del TAR, non crediamo sia operativa la Giunta alle Elezioni di Camera e Senato a camere sciolte, se non dopo le elezioni del 4/3/2018, lasciando per il nostro caso un evidente vuoto nella tutela giuridica sancita dall'Articolo 24 della Costituzione. Si precisa inoltre che nel processo amministrativo la presenza fisica del ricorrente nell'udienza non è obbligatoria, anche in considerazione del fatto che Castano Primo, oltre ad essere distante quasi 600 chilometri da Roma, ha orari di partenza dei mezzi pubblici non collimanti con quelli della tratta Milano-Roma. In ogni caso erano stati allegati nel ricorso al TAR una mole di documenti che davano piena conoscenza di tutti gli aspetti della questione.

Tutta l'attività elettorale deve essere esentata da spese, come anche le spese dei ricorsi e le sentenze sempre in esenzione di spese, poiché riguardano casi e argomenti in ogni caso di interesse comune, come ad esempio la possibilità di eseguire la sostituzione del contrassegno all'interno della stessa presentazione anche con il servizio postale.

Se così fosse allora anche il ricorrente potrebbe chiedere alle istituzioni la vittoria di spese e/o i danni subiti per la mancata partecipazione alla competizione elettorale che invece non sono previsti.

Osservazioni per la Giunta delle Elezioni di Camera e Senato

Si relaziona che in riferimento a quanto indicatoci dalla Segreteria dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, da quanto esposto nella Sentenza 1744/2008 del Consiglio di Stato, e ben analizzando l'Articolo 66 della Costituzione, non essendo stato promulgato alcun DPR integrativo al 361/57 o paragrafo specifico nella Legge Elettorale 2017, nel dubbio vuoto giurisprudenziale non colmato dalle Sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, appariva la giustizia amministrativa l'unica competente in materia di operazioni elettorali preparatorie per le politiche.

Il ricorso NSAB-MLNS alla Giunta alle Elezioni è valido formalmente perchè esperito nel termine di dieci giorni dall'ultima Decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale, all'unico Giudice rimasto per esclusione di tutte le altre vie giudiziarie contro gli atti degli organi statali Ministero dell'Interno e Ufficio Elettorale Centrale Nazionale ubicati in Roma, e **solo a seguito dell'indicazione degli organi della giustizia amministrativa**. Ma sarà giudicabile nel merito? Prioritariamente era stato proposto ricorso al TAR anche in virtù del fatto che la Giunta alle Elezioni appare competente solo per i suoi componenti e di conseguenza solo per le persone elette. E' certo che il deposito del contrassegno non è un titolo legato ad un effettivo componente delle camere, ma, a parere del ricorrente, solo un'immotivata estensione del dettato costituzionale. Se **la ricusazione del contrassegno preclude** in anticipo la partecipazione elettorale e **l'elezione a Deputati o Senatori**, non essendo i parlamentari componenti della Giunta dei magistrati specializzati che possano, nell'eventualità di vuoti legislativi, estendere la loro competenza giurisprudenziale a garanzia degli Artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, **potrà la Giunta alle Elezioni valutare il ricorso NSAB-MLNS sulla questione delle operazioni prodromiche?**

Entrando nel merito si segnala che nelle elezioni amministrative **il deposito della modifica** [es. per rifare la stampa su carta più lucida], **avveniva semplicemente con la consegna anche da parte di delegati, posta o corriere, ma senza formalità né ricevute: importante era effettuarlo in 48 ore**. Non prevedendo particolari procedure è logico che tale consuetudine va estesa anche alle politiche.

Conclusioni:

Per tutti questi motivi, la NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, presentazione n°35 alle elezioni politiche 2018, in persona del legale rappresentante, in considerazione a tutto quanto indicato nella narrativa e documentato, propone ricorso contro la richiesta di sostituzione del proprio contrassegno 15600/EP/35 e ricusazione 8603/2018 del Ministero dell'Interno, contro le Decisioni 5/5bis/5ter dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione in Roma, e contro gli addebiti della Sentenza 1645/2018 del TAR del Lazio del 12/2/18 su ricorso 1470/2018, e gli addebiti della Sentenza 999/2018 del Consiglio di Stato su ricorso 1169/2018, chiedendo all'Onorevole Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, contrariis rejectis, con riserva di integrazione delle deduzioni e delle eccezioni, di accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare:

- Considerare legittimo il ricorso alla Giunta delle Elezioni contro la ricusazione del contrassegno e la sostituzione della modifica nella presentazione elettorale NSAB-MLNS numero 35 per le politiche del 2018 da parte del Ministero dell'Interno, ed in grado successivo alle Decisioni 5/5bis/5ter-2018 dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale. Conseguenzialmente ammettere la NSAB-MLNS al giudizio di merito.

Nel merito, essendo illegittima la richiesta di sostituzione del contrassegno del Ministero con lettera 15600/EP/35, a parere del ricorrente, è lecito chiedere all'Autorità Giudicante anche la conferma del primo contrassegno depositato il 19/1/18 in cui era indicato il vero nome della NSAB-MLNS, e,

solo in subordine, la conferma di quello modificato, esattamente come indicato negli atti esposti.
Pertanto:

- Stabilire che la condizione indicata sulle istruzioni elettorali ministeriali di non sostituzione automatica del contrassegno in caso di ricorso è incostituzionale [viola Art.24 Costituzione].
- Stabilire che la sostituzione del contrassegno nella stessa presentazione elettorale, se eseguita con modalità certificate, può avvenire anche con deposito postale raccomandato.
- Stabilire che il termine delle 48 ore è rispettato all'effettiva consegna della modifica del contrassegno al Ministero dell'Interno, e non all'Ufficio interno della Direzione Elettorale.
- Conseguentemente ammettere per le elezioni del 4/3/18 di Camera e Senato il contrassegno n° 35 dell'opponente NSAB-MLNS, così descritto:

Denominazione: **Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori**

Contrassegno: **"Cerchio a sfondo rosso con inscritta la sigla NSAB MLNS e la dicitura Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori in nero"**.

Oppure in subordine:

Denominazione: **Movimento Nazionalista dei Lavoratori**

Contrassegno: **"Cerchio a sfondo rosso con inscritta la sigla NSAB MLNS e la dicitura Movimento Nazionalista dei Lavoratori in nero"**.

Ancora nel merito, come già chiesto dalla NSAB-MLNS nel ricorso avanti il TAR ed il Consiglio di Stato per la fase preparatoria delle elezioni politiche, con concetto esteso alle altre elezioni:

- Stabilire che le istruzioni del Ministero dell'Interno in materia elettorale riguardanti ogni tipo di elezione debbono essere variate in riferimento alla ricusazione per la violazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione e della Legge 645/52 [Scelba] e successive variazioni. Conseguentemente tale capitolo, non previsto dalla Legge elettorale, nè dal DPR di attuazione 361/57, nè dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione, né dalla Legge Scelba o dalle sue integrazioni, deve essere totalmente cancellato.
- Stabilire che tutti i ricorsi in materia elettorale debbono essere integralmente esenti da spese ed esclusi da qualunque onere anche riferito alle sentenze. Conseguenzialmente cancellare le spese processuali quantificate dal TAR Lazio sulla sentenza 1645/18 in € 2.000 e tutti gli altri oneri conseguenti e relativi, addebitati impropriamente al ricorrente NSAB-MLNS nei due gradi della procedura amministrativa.

Salvis juribus.

Si produce: Sentenza TAR Lazio e Consiglio di Stato, appello, ricorsi, opposizioni, integrazioni e comunicazioni, decisioni Ufficio Elettorale 5/5bis/5ter, documenti Ministero richiesta sost. e ricusazione, presentazione NSAB n°35 e successivo deposito, atti processuali riferiti alla presunta violazione NSAB della Dodicesima, Legge Scelba e sue variazioni e sulla Legge 654/75, prologo storico, estratti leggi, Statuto e atto costitutivo NSAB. Trasmessi via email e/o in busta separata.

Ricorso preparatorio elettorale, in proprio, esente da spese, con ricorrente che non dispone di pec.

Si chiede alla Giunta delle Elezioni della Camera e del Senato la fissazione dell'udienza come previsto dalla legge e dai regolamenti delle camere.

Le copie notificate alle parti sono anticipate con fax-email e trasmesse in piego senza busta. In fede.
Castano Primo/Roma, li 16/2/18 NSAB-MLNS - Pierluigi Pagliughi [carta id. AX3024999]



Istanza

Il ricorrente come in atti, depositando e notificando il suesposto ricorso avanti la Giunta delle Elezioni di Camera e Senato al Consiglio di Stato al TAR del Lazio ed alle Controparti Ministero dell'Interno, Ufficio Elettorale Centrale Nazionale e Avvocatura dello Stato, in Roma, fa istanza di trasmissione alla Segreteria della Giunta alle elezioni di Camera e Senato di tutti gli atti e di tutti i documenti trasmessi fax, telematici e cartacei inerenti alle pratiche ed ai ricorsi indicati, per inserimento nel relativo fascicolo.






Castano Primo/Roma, li 16/2/18 NSAB-MLNS - Pierluigi Pagliughi





























Depositi e notifiche del 16/2/18: Giunta delle Elezioni email/RRR; Consiglio di Stato, TAR e Controparti email/fax/posta.












Depositi e notifiche del suesposto ricorso, dell'istanza e dei suoi allegati:



















- Notifica telematica email/pec a Controparti, TAR Lazio e Consiglio Stato: 16/2/18 - 21,11.
- Anticipo e deposito telematico del ricorso: Senato 16/2/18 - 21,47; Camera 16/2/18 - 21,27.
- Seconda notifica cartacea a Controparti, TAR Lazio e Consiglio di Stato con servizio postale rif.: 2IUP0002381631 - 2IUP0008021713 - 2IUP0008021711 - 2IUP0008021712.
- Deposito copia autentica cartacea: Senato RP 052485475963; Camera RP 052485475974.
- Deposito copia con allegati a ricorso: Senato RP 052485476020; Camera RP 052485476019. [vedi CD allegato: elenco file contenuti in seguendo].
- Secondo deposito telematico del ricorso completo di riscontri e dell'indice degli allegati: Senato 19/2/18 ore 11,47; Camera 19/2/18 ore 11,58.
- Copia per conoscenza a Corte Costituzionale e Corte Cassazione: postale 2IUP0008021751 2IUP0008021750, telematica 25/2/18 ore 17,08.
- Deposito cartaceo integrazione 2/3/18: Senato R 153380932032; Camera R 153380932021.
- Deposito telematico integrazione del 2/3/18: 3/3/18 ore 14,19
- Deposito tavole illustrate di riepilogo: Senato 2IUP0007687004; Camera 2IUP0007687003
- Segnalazione Consiglio Superiore della Magistratura: 9/3/18
- Segnalazione Procura Repubblica Roma: 9/3/18


-  2018 NSAB - El.pol. - Indice allegati a ricorso Giunta Elezioni Camera Senato
-  2018 NSAB - El.pol. - Presentazione 35 Min.Interno richiesta modifica 15600 e ricasazione 8603
-  2018 NSAB - El.Pol. - Ricorso Giunta Elezioni Camera Senato + Depositi e notifiche
-  2018 NSAB - El.pol. - Ricorso TAR Lazio 1470-18 e Appello CdS 1169-18
-  2018 NSAB - El.pol. - Ricorso Ufficio Elettorale Centrale Nazionale

-  2018 NSAB - El.pol. - Presentazione 35 Min.Interno richiesta modifica 15600 e ricasazione 8603
-  2018 Min.Int. - El.pol. Richiesta modifica contrass. 15600
-  2018 Min.Int. - Istruzioni elez.pol. - § 1.2.1
-  2018 Min.Int. - Istruzioni elez.pol. - § 1.5
-  2018 Min.Int. - Istruzioni elez.pol. - §1.4 §2.3 §4.2 §5.1
-  2018 Min.Int. - Present. 35 NSAB Elezioni politiche
-  2018 Min.Int. - Ricasazione NSAB 8603
-  2018 Min.Int. El.pol. - Notifica richiesta modifica
-  2018 NSAB - Contrassegni ammessi foto bacheca Ministero 29-1-18
-  2018 NSAB - Contrassegno modificato MOVIMENTO NAZIONALISTA DEI LAVORATORI
-  2018 NSAB - Contrassegno NSAB MLNS MOVIMENTO NAZIONALISTA E SOCIALISTA DEI LAVORATORI
-  2018 NSAB - Dichiarazione trasparenza del partito
-  2018 NSAB - El.Pol. - Programma politico depositato - Testo
-  2018 NSAB - El.pol. avviso ritorno dep. 2 contrassegno Foto 1
-  2018 NSAB - El.pol. avviso ritorno deposito 2 contrassegno Foto 2
-  2018 NSAB - El.pol. avviso ritorno deposito 2 contrassegno Foto 3
-  2018 NSAB - El.pol. avviso ritorno deposito 2 contrassegno Foto 4
-  2018 NSAB - El.Pol. Deposito del Contrassegno
-  2018 NSAB - El.Pol. Deposito modifica contrassegno
-  2018 NSAB - Riscontri spedizione 2 Contrassegno - Testo (2)
-  Pubblicazione_n_1_candidature_Camera_Senato

-  2018 NSAB - El.Pol. - Ricorso Giunta Elezioni Camera Senato + Depositi e notifiche
-  2018 NSAB - El.pol. Ricorso Giunta elezioni deposito Senato
-  2018 NSAB - El.pol.Ricorso Giunta elezioni camera senato-Testo
-  2018 NSAB - ricorso Giunta El. cam.sen. - Notifiche e avvisi alle controparti - TARL Lazio - CdS
-  2018 NSAB - Ricorso Giunta el. ricevuta deposito Camera deputati

-  2018 NSAB - El.pol. - Ricorso TAR Lazio 1470-18 e Appello CdS 1169-18
-  2008 PLATANIA - legittimità del ricorso al TAR per il preparatorio elettorale alle politiche
-  2018 CdS - Appello NSAB 1169 Tabella elettorale e pubbl.sentenza 999
-  2018 CdS - Sentenza-disp. appello NSAB 1169 - Avv015_201801169_2018021218776
-  2018 NSAB - El.pol. - Integrazione appello CdS
-  2018 NSAB - El.pol.-Ricorso TAR Lazio 1470-18 precisazione conclusioni - Testo
-  2018 NSAB- El.Pol.Ricorso al TAR Lazio - Testo
-  2018 NSAB -El.pol.Ricorso Appello CdS - Testo
-  2018 NSAB -Ricorso TAR Lazio - Ulteriore deposito ricorso con allegati telematici
-  2018 TAR Lazio - SENTENZA ELETTORALE 1645 EMESSA SUL RICORSO 1470 DEL 2018
-  2018 TAR Lazio - Sentenza-disp. ricorso NSAB 1470 - Avv015_201801470_2018022907746

-  2018 NSAB - El.pol. - Ricorso Ufficio Elettorale Centrale Nazionale
-  1947 1952 - XII Disp.trans.Cost. - Legge scelba
-  1957 DPR 361- deposito del contrassegno e sostituzione
-  2002 NSAB - Atto fondazione 5-1-02 - Deposito URPG Pref.MI 17-1-02
-  2002 NSAB - Statuto solo punti fondamentali - Copia
-  2003 NSAB - Prologo storico - Testo
-  2003 Trib.MI - Denuncia vs NSAB - XII Disp.Trans. e Lgg.645-52
-  2006 Trib. VA - Denuncia vs NSAB - Lgg.654-75
-  2008 Platania - Legittimità del ricorso al TAR nelle questioni preparatorie elettorali per le politiche
-  2010 NSAB - Città Oggi - Prosciolti indagine Varese
-  2015 Camera Deputati - Atto 4-04689 1*parte - Liste NSAB regolari - Testo
-  2017 R.l. L.165 - Legge elettorale politiche - solo punti importanti
-  2018 NSAB - Integrazione al ricorso UECN - Testo
-  2018 NSAB - Ricorso el.pol.Ufficio El. Centr. Naz. % Corte Cassazione - Testo
-  2018 NSAB - Ricorso UECN email 3-4 feb.- Testo
-  2018 UECN - Decisione 5
-  2018 UECN - Decisione 5bis - Comunicazione alle parti
-  2018 UECN - Decisione opposizione 5 ter

-  2002 2018 NSAB - Elezioni locali - Alcune precedenti persecuzioni giudiziarie

Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Integrazione a ricorso avverso ricasazione deposito contrassegno alle elezioni politiche 2018
Materia preparatoria elettorale [Costituzione Art.66 e norme, disposizioni e sentenze relative]

Ricorso: del 16/2/18 contro ricasazione del deposito del contrassegno e della richiesta di modifica.

Ricorrente: NSAB-MLNS, presentazione elettorale alle politiche 2018 n°35, in proprio.

Resistenti: Ministero dell'Interno, Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, difesi da Avvocatura Stato

Materie: preparatoria elettorale; richiesta cancellazione capitolo istruzioni elettorali e spese ricorso.

Deposito degli atti e degli allegati, telematici e cartacei, del ricorso alla Giunta alle Elezioni della Camera e del Senato: trasmessi dal 16/2/18, ricevuti dal 16/2/18 al 20/2/18.

Il ricorrente osserva:

- Il ricorso NSAB-MLNS alla Giunta delle Elezioni, nonostante sia stato esperito per tempo, presumibilmente per motivi di regolamento interno delle Camere, non ha permesso la trattazione del procedimento atta a consentire la partecipazione del ricorrente alle elezioni del 4/3/2018. Pertanto, come precedentemente esposto in atti, **il vuoto legislativo, non colmato dalle varie sentenze, relativo all'impugnazione delle decisioni del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Elettorale Centrale in materia di operazioni preparatorie elettorali** come il deposito del contrassegno è **pienamente confermato dai fatti**. Ne consegue che la giustizia amministrativa, a cui si era precedentemente rivolto il ricorrente per poter partecipare per tempo alle elezioni, pure su indicazione della Segreteria dell'Ufficio Elettorale Centrale, era la logica via da seguire.
- Per precedenti procedimenti giudiziari e amministrativi, noti al Ministero, indicati nella documentazione di presentazione e documentati nei vari successivi ricorsi elettorali, le presentazioni NSAB-MLNS, con contrassegni formalmente identici, erano stati giudicati regolari, oltre che da circa 25 Commissioni elettorali in 50 presentazioni, da almeno 5 Prefetti a cui era stato denunciato il caso, da 4/5 Uffici giudiziari della Magistratura inquirente [si ricorda Milano, Varese, Biella e Pavia mossi da interpellanze parlamentari al Ministero dell'Interno], da due Consigli comunali, e dallo stesso Ministero dell'Interno nell'atto della Camera dei Deputati del 5/2/15 4-04689, e nel procedimento al Consiglio di Stato 4245/2017, dai quali risultava inequivocabilmente che la NSAB-MLNS non aveva violato la XII Disposizione Transitoria della Costituzione, né la Legge Scelba, né le sue successive integrazioni. Si evidenzia inoltre l'applicazione retroattiva di questo capitolo delle istruzioni, senza ombra di dubbio, inserito specificamente per la NSAB.
- **Pur ammettendo che la consegna interna della modifica del simbolo sia stata effettuata alla Direzione Elettorale il 29/1/18**, la busta raccomandata descritta color marroncino della spedizione aveva il timbro ed il protocollo di ricevimento ministeriale del 25/1/18. Dato che il termine per le valutazioni delle sostituzioni scadeva alle ore 24 del giorno 29/1/18 e, risultato che la ricasazione 8603 è stata protocollata il 29/1/18 e spedita il giorno successivo, come documentato dall'affrancatura postale interna, **il Ministero dell'Interno aveva tutto il tempo per valutare la sostituzione del contrassegno, ed ammettere la NSAB-MLNS alle elezioni politiche 2018**.
- L'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale aveva già ricevuto copia della sostituzione del contrassegno e del ricorso NSAB alcuni giorni prima che il Ministero dell'Interno depositasse gli stessi atti alla sua Segreteria. Da quegli atti, identici a quelli poi consegnati dal Ministero, era documentata ed allegata sia la spedizione postale di sostituzione, sia la ricevuta postale con descritto il contenuto, sia la copia del contrassegno modificato. Pertanto, essendo già in possesso dei documenti ineccepibili che contrastavano totalmente le tesi del Ministero riportate sulla ricasazione 8603, era impossibile concludere che la modifica NSAB fosse stata depositata in ritardo o con busta vuota.
- Le irregolarità indicate in atti sono interpretate dal ricorrente come estremamente gravi, in

quanto, a suo parere, si è proceduto non per distrazione, umanamente comprensibile, ma in totale pregiudizio a danno della NSAB, evidenziando peculiarità e prese di posizione che funzionari posti ai vertici del controllo elettorale nazionale non dovrebbero mai possedere.

Quindi, l'istante come in atti, non vedendo trattato il proprio ricorso del 16/2/18 dalla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in tempo utile per la tornata elettorale del 4/3/2018, ossia dalla data del deposito del ricorso alla data preparatoria delle operazioni di stampa e distribuzione delle schede e allestimento dei seggi elettorali praticamente già iniziato, e, salvo diverso parere dell'Autorità Giudicante, considerata la partecipazione alle elezioni del 4/3/2018 oramai impossibile da eseguirsi,

chiede

alla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in aggiunta alle precedenti domande esposte sul ricorso introduttivo, contrariis reiectis, che, indipendentemente dalla partecipazione elettorale del 4/3/2018 della NSAB-MLNS, si traggano le seguenti conclusioni:

- L'illegittimità, erga omnes, del capitolo delle istruzioni ministeriali riguardanti la ricusazione per motivi ideologici del contrassegno riferita alla violazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione e della Legge Scelba, e l'illegittimità del capitolo che impedisce la sostituzione del contrassegno nel caso si sia esperito ricorso all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale contro la richiesta di modifica.
- L'illegittimità, erga omnes, della ricusazione per ritardo nel deposito nel caso non sia imputabile al proprietario del contrassegno, che lo ha eseguito nei termini al Ministero.
- L'illegittimità, erga omnes, della ricusazione imputata alla modalità, non vietata, di sostituzione del contrassegno con il servizio postale, all'interno di una procedura di presentazione già precedentemente effettuata personalmente.
- L'illegittimità, erga omnes, degli addebiti di spesa nelle sentenze relative ai ricorsi elettorali

Conseguenzialmente:

- Si cancellino i capitoli illegittimi sopra indicati in tutte le istruzioni elettorali.
- Si dichiari, in riferimento alle notizie sopra riportate, già estese nel ricorso introduttivo e negli allegati prodotti, l'irregolarità specifica della richiesta di sostituzione del Ministero dell'Interno 15600/EP/35 riferita alla NSAB-MLNS per motivi ideologici, della ricusazione del Ministero dell'Interno 8603 e delle decisioni dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale 5/5bis/5ter motivate da inesistente ritardo e da deposito postale non violante alcuna regola o istruzione. Si annullino tutte le spese addebitate alla NSAB-MLNS nelle sentenze/ordinanze 1645/18 e 999/18 del ricorso al TAR Lazio 1470/18 e del Consiglio di Stato 1169/18.
- Si dichiari la regolarità del deposito del contrassegno e della denominazione NSAB-MLNS del 19/1/18 e di quelli modificati del 25/1/18, come riportato nel ricorso introduttivo, anche senza che vi sia la partecipazione effettiva del partito alle elezioni del 4/3/2018.
- Si trasmetta all'Autorità Giudiziaria competente ogni irregolarità rilevata a danno del ricorrente nelle operazioni preparatorie e di controllo del deposito del contrassegno nella presentazione elettorale n°35 effettuata dalla Direzione Elettorale del Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale in relazione alle elezioni 2018, possibilmente senza che tale segnalazione rallenti o sospenda la presente procedura parlamentare.

Salvis juribus.

In fede.

Castano Primo, li 02/03/2018 NSAB-MLNS Pierluigi Pagliughi

